

Allegato A1

**DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALL'ESECUZIONE DI UN CONTRATTO DI FORNITURA
CONCLUSO CON UNA NUOVA CONTROPARTE COMMERCIALE DA PARTE DI UN
CLIENTE FINALE TITOLARE DI UN PUNTO DI PRELIEVO ATTIVO**

Valido dal 1° dicembre 2026

Allegato A1

Sommario

TITOLO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
<i>Articolo 1</i>	4
Definizioni	4
<i>Articolo 2</i>	4
Oggetto	4
<i>Articolo 3</i>	5
<i>Conclusione di un contratto di fornitura con una nuova controparte commerciale da parte di un cliente finale titolare di un punto di prelievo attivo</i>	5
<i>Articolo 4</i>	5
Attività di controllo del processo	5
TITOLO II	6
PROCESSO DI CAMBIO FORNITORE SU RICHIESTA DEL CLIENTE FINALE	6
<i>Articolo 5</i>	6
Preliminary check	6
<i>Articolo 6</i>	8
Richiesta veloce di cambio fornitore	8
<i>Articolo 7</i>	8
Richiesta ordinaria di cambio fornitore	8
<i>Articolo 8</i>	9
Obblighi informativi del Gestore del SII in relazione alla richiesta veloce di cambio fornitore	9
<i>Articolo 9</i>	10
Obblighi informativi del Gestore del SII in relazione alla richiesta ordinaria di cambio fornitore	10
<i>Articolo 10</i>	11
<i>Revoca della richiesta di cambio fornitore per esercizio del diritto di ripensamento del cliente finale domestico</i>	11
<i>Articolo 11</i>	11
Obblighi informativi del Gestore del SII in relazione alla revoca della richiesta di cambio fornitore per esercizio del diritto di ripensamento del cliente finale domestico	11
<i>Articolo 12</i>	11

Allegato A1

<i>Obblighi informativi dell'impresa distributrice</i>	<i>11</i>
<i> Articolo 13</i>	<i>11</i>
<i>Attivazione contrattuale e aggiornamento del RCU.....</i>	<i>11</i>
TITOLO III.....	12
CONTROLLI DEL PROCESSO DI CAMBIO FORNITORE	12
<i> Articolo 14</i>	<i>12</i>
<i>Controlli del processo di cambio fornitore.....</i>	<i>12</i>

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.1. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui al TIDE, al TIMOE, al TIS, al TIV, all'allegato A alla deliberazione 135/2021/R/eel, nonché le seguenti definizioni:

- **attivazione contrattuale:** è il processo attraverso cui è gestita nel SII l'esecuzione fisica di un nuovo contratto di fornitura, che comporta l'aggiornamento della relazione di sistema nel RCU con riferimento ai dati anagrafici del cliente finale e/o all'utente del dispacciamento e/o alla controparte commerciale associata al punto di prelievo;
- **switching è:**
 - a) la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo;
 - b) l'attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato;
- **cambio fornitore (switching reseller) è:**
 - a) la successione di una controparte commerciale ad un'altra sullo stesso punto di prelievo attivo, con o senza switching;
 - b) l'attribuzione ad una controparte commerciale di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato con switching;
- **data di cambio fornitore** è la data a decorrere dalla quale ha effetto il cambio fornitore;
- **dati identificativi del cliente finale sono:**
 - a) codice fiscale o partita iva;
 - b) nome e cognome o ragione sociale;
 - c) indirizzo di domicilio/residenza o indirizzo della sede legale;
 - d) indirizzo di esazione;
- **codice pratica** è il protocollo della pratica assegnato dal SII;
- **nuova controparte commerciale** è il soggetto che, in qualità di parte venditrice, conclude un nuovo contratto di fornitura con il cliente finale;
- **PMA** è il valore di potenza media annuale, espresso in MW;
- **preesistente controparte commerciale** è il soggetto parte venditrice del contratto di fornitura in essere col cliente finale al momento in cui quest'ultimo conclude un nuovo contratto.

Articolo 2

Oggetto

Allegato A1

- 2.1. Il presente provvedimento disciplina le modalità con le quali, mediante il SII, viene data esecuzione fisica a un contratto di fornitura concluso tra una nuova controparte commerciale e il cliente finale titolare di un punto di prelievo attivo.
- 2.2. Ai fini di cui al comma 2.1, il presente provvedimento definisce modalità e tempistiche con particolare riferimento a:
 - a) responsabilità e compiti dei soggetti interessati: gestore del SII, clienti finali, controparti commerciali, utenti del dispacciamento e imprese distributrici;
 - b) obblighi informativi in capo ai soggetti di cui alla precedente lettera a).

Articolo 3

Conclusione di un contratto di fornitura con una nuova controparte commerciale da parte di un cliente finale titolare di un punto di prelievo attivo

3.
 - 3.1. La nuova controparte commerciale adempie alle disposizioni del presente provvedimento nel rispetto delle previsioni del Codice del consumo e del Codice di condotta commerciale in materia di conclusione dei contratti di fornitura e diritto di ripensamento del cliente finale.
 - 3.2. Ai fini dell'esecuzione del contratto di fornitura da parte di una nuova controparte commerciale, si applicano le disposizioni di cui al Titolo II.

Articolo 4

Attività di controllo del processo

4.
 - 4.1. Il Gestore del SII effettua le attività di controllo di correttezza di esecuzione del processo di cambio fornitore di cui al presente provvedimento in applicazione delle disposizioni di cui al successivo Titolo III.

TITOLO II

PROCESSO DI CAMBIO FORNITORE SU RICHIESTA DEL CLIENTE FINALE

Articolo 5

Preliminary check

5.

- 5.1. In esito alla conclusione del contratto ai sensi di quanto previsto dal Codice di condotta commerciale, la nuova controparte commerciale è tenuta a trasmettere al SII una richiesta di *preliminary check*, secondo le specifiche tecniche definite dal Gestore del SII, indicando almeno le seguenti informazioni:
 - a) il codice POD;
 - b) i dati identificativi del cliente finale associato al punto di prelievo oggetto della verifica;
 - c) i dati identificativi dell'utente del dispacciamento responsabile dei prelievi del POD.
- 5.2. L'esito della verifica di corrispondenza tra il POD di un punto di prelievo e i dati identificativi del cliente finale è positivo nei casi in cui, con riferimento ad un determinato punto di prelievo:
 - a) i dati identificativi del cliente finale titolare di tale punto risultino interamente corretti, ovvero risulti esatta la coincidenza tra i caratteri indicati dal richiedente e quelli registrati nel RCU;
 - b) i dati identificativi del cliente finale titolare di tale punto risultino non corretti per non più di 2 caratteri alfanumerici.
- 5.3. In caso di esito positivo di una richiesta di cui al precedente comma 5.1, entro 2 giorni lavorativi, il Gestore del SII mette a disposizione del richiedente almeno le seguenti informazioni:
 - a) la conferma della correttezza dell'abbinamento indicato;
 - b) la tipologia di fornitura: uso domestico o non domestico;
 - c) il POD del punto di prelievo oggetto della verifica e i dati identificativi del cliente finale titolare di tale punto o, nei casi di cui al comma 5.2, lettera b), l'intera sequenza dei dati identificativi risultati non corretti;
 - d) l'eventuale indicazione di corrispondenza dell'utente del dispacciamento già associato al punto di prelievo con quello indicato nella richiesta;
 - e) i dati dei coefficienti di ripartizione dei prelievi di ciascun POD di cui dell'articolo 18 del Testo integrato *settlement* relativi al mese di decorrenza del cambio fornitore e al mese successivo, se il punto di prelievo non è trattato su base quartaria;
 - f) l'indicazione relativa alla risoluzione contrattuale in corso, desumibile dalla comunicazione ricevuta dal SII ai sensi dei commi 19.3 e 20.1 del TIMOE;
 - g) il dato della Potenza Media Annuale del punto di prelievo oggetto della verifica;
 - h) se il punto di prelievo risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità;
 - i) se per il medesimo punto sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo;
 - j) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza;

Allegato A1

- k) le date delle eventuali richieste di sospensione, al netto di quelle revocate per motivi diversi dal pagamento, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di cambio fornitore in corso;
 - l) le date delle eventuali richieste di cambio fornitore, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching in corso;
 - m) l'eventuale indicazione, per il punto proveniente dal servizio di salvaguardia, che il servizio è stato attivato a seguito di risoluzione del contratto di dispacciamento e trasporto dell'utente.
- 5.4. In caso di esito positivo di una richiesta di cui al precedente comma 5.1, il Gestore del SII genera una notifica nell'area privata del Portale Offerte del corrispondente cliente finale con riferimento alla richiesta di *preliminary check*, dando evidenza della controparte commerciale richiedente.
- 5.5. In caso di esito positivo di una richiesta di cui al precedente comma 5.1, laddove l'utente del dispacciamento di cui al precedente comma 5.1, lettera c), sia il medesimo già associato al punto di prelievo, entro i medesimi termini di cui al precedente comma 5.3, il Gestore del SII trasmette alla controparte commerciale uscente una notifica preliminare del recesso per cambio fornitore che potrà essere confermata in esito alle richieste di cui al successivo articolo 6 o articolo 7.
- 5.6. In caso di esito positivo di una richiesta di cui al precedente comma 5.1, laddove l'utente del dispacciamento di cui al precedente comma 5.1, lettera c), non sia il medesimo già associato al punto di prelievo, entro i medesimi termini di cui al precedente comma 5.3, il Gestore del SII trasmette:
- a) all'utente del dispacciamento indicato nella richiesta di cui al precedente comma 5.1, la richiesta di autorizzazione all'inserimento del punto di prelievo nel contratto di dispacciamento;
 - b) all'utente del dispacciamento uscente e alla controparte commerciale uscente, una notifica preliminare del recesso per cambio fornitore che potrà essere confermata in esito alle richieste di cui al successivo articolo 6 o articolo 7;
 - c) all'impresa distributrice la richiesta di verifica di ammissibilità funzionale alle richieste di cui al successivo articolo 6 o articolo 7.
- 5.7. Entro 2 giorni lavorativi dalla trasmissione delle richieste di cui al precedente comma 5.6, secondo le modalità definite del Gestore del SII:
- a) l'utente del dispacciamento comunica al SII l'esito positivo o negativo all'autorizzazione alla richiesta veloce di cambio fornitore, di cui al successivo articolo 6;
 - b) l'impresa distributrice comunica al SII l'esito positivo o negativo di ammissibilità funzionale alla richiesta veloce di cambio fornitore, di cui al successivo articolo 6.
- 5.8. Nei casi in cui non pervengano al Gestore del SII gli esiti di cui al precedente comma 5.7 entro i termini previsti, gli esiti sono considerati positivi ai fini delle richieste di cambio fornitore di cui al successivo articolo 6 o articolo 7.
- 5.9. Il Gestore del SII, tempestivamente e comunque non oltre 1 giorno lavorativo dai termini di cui al precedente comma 5.7, trasmette alla controparte commerciale richiedente gli esiti ricevuti ai sensi del medesimo comma, o perfezionatisi ai sensi del precedente comma 5.8.

Allegato A1

- 5.10. In caso di esito negativo di una richiesta di cui al precedente comma 5.1, entro 2 giorni lavorativi, il Gestore del SII mette a disposizione della controparte commerciale richiedente almeno le seguenti informazioni:
- a) l'attestazione dell'assenza di corrispondenza tra il POD e i dati identificativi del cliente finale;
 - b) le motivazioni sintetiche dell'assenza di corrispondenza.
- 5.11. Le motivazioni di cui al precedente comma 5.10, lettera b) comprendono almeno i seguenti casi:
- a) inesistenza del POD;
 - b) inesistenza dei dati identificativi del cliente finale;
 - c) presenza di dati identificativi del cliente finale non corretti per più di 2 caratteri alfanumerici;
 - d) punto di prelievo non attivo.
- 5.12. A decorrere dalla data di presentazione della richiesta di cui al precedente comma 5.1, per i successivi 7 giorni lavorativi, in caso di ulteriori richieste presentate da parte di controparti commerciali diverse dalla richiedente o dalla medesima sul medesimo POD, il Gestore del SII informerà la controparte commerciale richiedente che la richiesta è temporaneamente inammissibile per richiesta già in corso.

Articolo 6

Richiesta veloce di cambio fornitore

6.

- 6.1. Nei casi in cui, in esito alla richiesta del servizio di *preliminary check* di cui al precedente Articolo 5, siano soddisfatte le condizioni di cui al successivo comma 6.2, la controparte commerciale è tenuta a presentare la richiesta veloce di cambio fornitore al SII entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione degli esiti di cui al precedente comma 5.9.
- 6.2. Le specifiche condizioni propedeutiche alla richiesta di cui al precedente comma 6.1 sono le seguenti:
- a) la tipologia di fornitura sia uso domestico;
 - b) lo stato del punto di prelievo sia attivo non sospeso;
 - c) non vi siano richieste di indennizzo sul punto di prelievo;
 - d) vi sia l'autorizzazione o silenzio assenso da parte del nuovo utente del dispacciamento indicato nella richiesta, nel caso in cui la richiesta contempli uno switching;
 - e) vi sia l'ammissibilità o silenzio assenso da parte dell'impresa distributrice interessata, nel caso in cui la richiesta contempli uno switching.
- 6.3. La richiesta di cui al precedente comma 6.1 deve essere inviata al SII entro e non oltre 1 giorno lavorativo antecedente la data di cui al comma 6.4, lettera c).
- 6.4. La richiesta di cui al precedente comma 6.1 deve riportare almeno le seguenti informazioni:
- a) il POD identificativo del punto di prelievo;
 - b) i dati identificativi del cliente finale;
 - c) la data di cambio fornitore;
 - d) la data di sottoscrizione del contratto di fornitura;
 - e) i dati identificativi dell'utente del dispacciamento;

Allegato A1

- f) il codice dell'offerta sottoscritta dal cliente.

Articolo 7

Richiesta ordinaria di cambio fornitore

7.

- 7.1. Nei casi in cui, in esito alla richiesta del servizio di *preliminary check* di cui al precedente articolo 5, non siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al precedente comma 6.2, la controparte commerciale è tenuta a presentare la richiesta ordinaria di cambio fornitore al SII entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione degli esiti di cui al precedente comma 5.9.
- 7.2. La richiesta di cui al precedente comma 7.1 deve essere inviata al SII:
- a) entro e non oltre 10 giorni lavorativi antecedenti la data di cui al comma 7.3, lettera c);
 - b) nei casi in cui il nuovo contratto di fornitura con il cliente finale sia stato stipulato a seguito della risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per inadempimento dell'utente del dispacciamento o successivamente all'attivazione servizi di ultima istanza ai sensi del Titolo III del TIMOE o con la finalità di uscire dal servizio di salvaguardia entro un giorno lavorativo antecedente la data di cambio fornitore di cui al comma 7.3, lettera c).
- 7.3. La richiesta di cui al precedente comma 7.1 deve riportare almeno le seguenti informazioni:
- a) il POD identificativo del punto di prelievo;
 - b) i dati identificativi del cliente finale;
 - c) la data di cambio fornitore;
 - d) la data di sottoscrizione del contratto di fornitura;
 - e) i dati identificativi dell'utente del dispacciamento;
 - f) il codice dell'offerta sottoscritta dal cliente.
 - g) la proposta irrevocabile di acquisto dell'eventuale credito dell'esercente la salvaguardia di cui all'articolo 13 del TIMOE.

Articolo 8

Obblighi informativi del Gestore del SII in relazione alla richiesta veloce di cambio fornitore

8.

- 8.1. Entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta di cui al precedente comma 6.1, il Gestore del SII verifica che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:
- a) il punto di prelievo sia attivo;
 - b) il richiedente non sia già associato nel RCU al punto di prelievo oggetto della richiesta;
 - c) i dati di cui al comma 6.4, lettera b) siano coincidenti con quelli associati nel RCU al punto di prelievo oggetto della richiesta;
 - d) la tipologia di fornitura sia per uso domestico;
 - e) lo stato del punto di prelievo sia attivo non sospeso;
 - f) non vi siano richieste di indennizzo sul punto di prelievo;
 - g) vi sia l'autorizzazione o silenzio assenso da parte del nuovo utente del dispacciamento indicato nella richiesta, nel caso in cui la richiesta contempli uno switching;

Allegato A1

- h) vi sia l'ammissibilità o silenzio assenso da parte dell'impresa distributrice interessata, nel caso in cui la richiesta contempli uno switching;
 - i) la richiesta sia pervenuta entro il termine ultimo di cui al precedente comma 6.3;
 - j) la somma algebrica della PMA di ciascun punto di prelievo oggetto di richieste di switching associate ad un nuovo utente del dispacciamento risulti non eccedente al valore della PMA dichiarato ai sensi del comma 5.2 della deliberazione 166/2013/R/com;
 - k) l'utente del dispacciamento indicato nella richiesta risulti adempiente ad eventuali richieste di integrazione della garanzia da parte di Terna, secondo quanto previsto dal Regolamento del sistema di garanzie di cui all'articolo 4-28.2 del TIDE;
 - l) il valore di PMA_U dell'utente del dispacciamento indicato dal richiedente sia inferiore al valore soglia di PMA, calcolato moltiplicando il valore di PMA_U^{MAX} determinato da Terna per un fattore 1,10.
- 8.2. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 8.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il Gestore del SII trasmette al richiedente, all'utente del dispacciamento indicato nella richiesta, all'impresa distributrice, all'utente del dispacciamento preesistente (in caso di switching) e alla controparte commerciale preesistente almeno le seguenti informazioni in relazione al punto di prelievo oggetto della richiesta:
- a) i dati di cui al comma 6.4, lettere a), b) e c);
 - b) il codice pratica di cambio fornitore.
- 8.3. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 8.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il Gestore del SII ne dà notifica al richiedente.

Articolo 9

Obblighi informativi del Gestore del SII in relazione alla richiesta ordinaria di cambio fornitore

9.

- 9.1. Entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta di cui al precedente comma 7.1, il Gestore del SII verifica che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:
- a) il punto di prelievo sia attivo;
 - b) il richiedente non sia già associato nel RCU al punto di prelievo oggetto della richiesta;
 - c) i dati di cui al comma 7.3, lettera b) siano coincidenti con quelli associati nel RCU al punto di prelievo oggetto della richiesta;
 - d) vi sia l'autorizzazione o silenzio assenso da parte del nuovo utente del dispacciamento indicato nella richiesta, nel caso in cui la richiesta contempli uno switching;
 - e) vi sia l'ammissibilità o silenzio assenso da parte dell'impresa distributrice interessata, nel caso in cui la richiesta contempli uno switching;
 - f) la richiesta sia pervenuta entro il termine ultimo di cui al comma 7.2;
 - g) la somma algebrica della PMA di ciascun punto di prelievo oggetto di richieste di switching associate ad un nuovo utente del dispacciamento risulti non eccedente al valore della PMA dichiarato ai sensi del comma 5.2 della deliberazione 166/2013/R/com;

Allegato A1

- h) l'utente del dispacciamento indicato nella richiesta risulti adempiente ad eventuali richieste di integrazione della garanzia da parte di Terna, secondo quanto previsto dal Regolamento del sistema di garanzie di cui all'articolo 4-28.2 del TIDE;
 - i) il valore di PMA_U dell'utente del dispacciamento indicato dal richiedente sia inferiore al valore soglia di PMA, calcolato moltiplicando il valore di PMA_U^{MAX} determinato da Terna per un fattore 1,10.
- 9.2. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 9.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il Gestore del SII trasmette al richiedente, all'utente del dispacciamento indicato nella richiesta di switching, all'impresa distributrice, all'utente del dispacciamento preesistente (in caso di switching) e alla controparte commerciale preesistente almeno le seguenti informazioni in relazione al punto di prelievo oggetto della richiesta:
- a) i dati di cui al comma 7.3, lettere a), b) e c);
 - b) il codice pratica di cambio fornitore.
- 9.3. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 9.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il Gestore del SII ne dà notifica al richiedente.

Articolo 10

Revoca della richiesta di cambio fornitore per esercizio del diritto di ripensamento del cliente finale domestico

- 10.
- 10.1. Nei casi in cui il cliente finale eserciti il diritto di ripensamento successivamente alla presentazione della richiesta di cambio fornitore di cui ai commi 6.1 e 7.1 la controparte commerciale è tenuto a notificare al SII la revoca della richiesta di cambio fornitore per esercizio del diritto di ripensamento. La revoca deve riportare almeno le seguenti informazioni:
- a) il codice POD identificativo del punto di prelievo;
 - b) il codice pratica di cambio fornitore.

Articolo 11

Obblighi informativi del Gestore del SII in relazione alla revoca della richiesta di cambio fornitore per esercizio del diritto di ripensamento del cliente finale domestico

- 11.
- 11.1. Entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della revoca di cui al comma 10.1, il Gestore del SII verifica che siano rispettate le seguenti condizioni:
- a) il codice pratica di cambio fornitore sia corrispondente ad una richiesta effettuata dal medesimo soggetto;
 - b) nei casi di cui al comma 6.3, la revoca sia pervenuta entro il termine indicato al medesimo comma;
 - c) nei casi di cui al comma 7.2 lettera a), la revoca sia pervenuta entro il termine indicato al medesimo comma;
 - d) nei casi di cui al comma 7.2 lettera b), la revoca sia pervenuta entro il termine indicato al medesimo comma.

Allegato A1

- 11.2. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 11.1 il Gestore del SII comunica al richiedente, all'utente del dispacciamento indicato nella richiesta, all'impresa distributrice e all'utente del dispacciamento preesistente (in caso di switching) e alla controparte commerciale preesistente la revoca della richiesta di cui al comma 10.1.
- 11.3. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 11.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il Gestore del SII ne dà notifica al richiedente.

Articolo 12

Obblighi informativi dell'impresa distributrice

12.
 - 12.1. A seguito della comunicazione di cui al precedente comma 11.2, l'impresa distributrice adempie agli obblighi di cui all'Allegato C alla deliberazione 487/2015/R/eel, indicando il codice pratica di cambio fornitore.

Articolo 13

Attivazione contrattuale e aggiornamento del RCU

13.
 - 13.1. In corrispondenza della data di cui al precedente comma 6.4, lettera c) o al precedente comma 7.3 lettera c), il Gestore del SII effettua l'attivazione contrattuale e aggiorna il RCU sulla base degli elementi informativi indicati nella richiesta di cambio fornitore.

TITOLO III

CONTROLLI DEL PROCESSO DI CAMBIO FORNITORE

Articolo 14

Controlli del processo di cambio fornitore

14.

- 14.1. Con riferimento alle richieste di *preliminary check* di cui al precedente Articolo 5 per le quali non faccia seguito una richiesta di cambio fornitore entro la fine del trimestre successivo, il Gestore del SII richiede alle controparti commerciali interessate di fornire, nei tempi e nelle modalità definite dal Gestore del SII, copia del contratto sottoscritto dal cliente finale.
- 14.2. La richiesta della documentazione contrattuale di cui al precedente comma 14.1 da parte del Gestore del SII può essere effettuata su base campionaria per ciascun mese, in base alla numerosità dei controlli da effettuare.
- 14.3. Il Gestore del SII, mensilmente, trasmette alla Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità, un report specifico contenente le evidenze emerse in esito alle richieste di cui al presente Articolo.